

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

**TITOLO I
CRITERI GENERALI**

**ART. 1
PRINCIPI**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui la Camera di Commercio deve attenersi nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a imprese ed enti pubblici e privati.
2. La Camera di Commercio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, contribuisce alla realizzazione di iniziative finalizzate alla crescita e allo sviluppo dell'economia provinciale, purché rientranti tra le attribuzioni dell'Ente, individuate dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o da leggi speciali.
3. Per le finalità previste dal precedente comma, l'Ente camerale inserisce nel proprio preventivo annuale adeguati stanziamenti per interventi diretti:
 - a) alla partecipazione ad iniziative economiche promosse da soggetti altamente qualificati sia sotto il profilo della competenza sia sotto il profilo della rappresentatività, escluse le imprese;
 - b) all'attuazione di iniziative di sostegno alle imprese per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e occupazionale.
4. Nel caso di proposte concorrenti, le priorità vengono stabilite sulla base dei seguenti indirizzi, nell'ordine:

- a) privilegiare le iniziative proposte o sostenute con espressa dichiarazione di condivisione da più associazioni imprenditoriali della provincia aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero che hanno regolarmente presentato (anche in apparentamento) la dichiarazione della propria rappresentatività ex art. 2 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501, in occasione del più recente rinnovo del Consiglio;
- b) privilegiare le iniziative proposte o sostenute con espressa dichiarazione di condivisione da un'associazione imprenditoriale aderente a un'organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL ovvero che ha regolarmente presentato (anche in apparentamento) la dichiarazione della propria rappresentatività ex art. 2 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501, in occasione del più recente rinnovo del Consiglio;
- c) privilegiare le iniziative proposte da Provincia, Comuni o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, compatibili con le finalità di cui al precedente comma 1;
- d) privilegiare le iniziative proposte da organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni dei consumatori di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero che hanno regolarmente presentato (anche in apparentamento) la dichiarazione della propria rappresentatività ex art. 3 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501, in occasione del più recente rinnovo del Consiglio.

TITOLO II TIPOLOGIE DI INTERVENTI

CAPO I INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI (art.1, comma 3, lett. a)

ART. 2

PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione della Camera di Commercio di Fermo ad un'attività o ad un evento di cui sono condivisibili le finalità. Insieme al patrocinio possono essere erogati contributi e/o agevolazioni economiche, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La concessione del patrocinio non può comportare l'assunzione di alcun onere per la Camera di Commercio, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando ciò sia consentito da leggi o regolamenti.
3. La domanda di patrocinio, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve illustrare l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
4. La domanda di patrocinio deve pervenire alla Camera di Commercio prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La concessione del patrocinio è disposta dalla Giunta camerale, attraverso apposita lettera di patrocinio.
5. Il patrocinio viene concesso nel rispetto di uno o più dei seguenti criteri:
 - a) Grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa proposte con le linee programmatiche dell'Ente;
 - b) Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività;
 - c) Corrispondenza alla tradizione ed alla cultura della comunità provinciale.
6. In caso di concessione del patrocinio, il logo della Camera di Commercio deve essere collocato tra quelli delle Istituzioni pubbliche."

ART. 3

FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Prima dello svolgimento dell'iniziativa, il soggetto richiedente il contributo deve far pervenire alla Camera di Commercio una domanda sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Il dirigente competente verifica se l'iniziativa è compresa tra gli interventi di promozione espressamente definiti in sede di relazione al preventivo. In caso affermativo, provvede all'istruttoria della domanda, verificandone la regolarità e la completezza secondo le

disposizioni del presente regolamento; una volta completata l'istruttoria, predispone la proposta di determinazione dirigenziale ex art. 13 comma 2 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

3. Se l'iniziativa non è invece compresa tra gli interventi di promozione espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, ne dà immediata notizia al Segretario Generale ai fini dell'approvazione ex art. 13 comma 3 del citato D.P.R. 254/2005.
4. Su proposta del Segretario Generale, il Presidente della Camera di Commercio sottopone alla Giunta la proposta di approvazione degli interventi di cui al precedente comma 3.

ART. 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Prima dell'approvazione dell'iniziativa ex art. 13 comma 3 del citato D.P.R. 254/2005, con delibera di Giunta, il responsabile del procedimento invita il soggetto richiedente a far pervenire alla Camera di Commercio la seguente documentazione:
 - 1) dichiarazione nella quale vengano precisati:
 - a) denominazione, sede e partita IVA (o, in alternativa, numero di codice fiscale e dichiarazione di non possesso della partita IVA) del soggetto richiedente;
 - b) denominazione, sede e partita IVA (o, in alternativa, numero di codice fiscale e dichiarazione di non possesso della partita IVA) del soggetto beneficiario, se diverso dal soggetto richiedente;
 - c) settore di attività economica interessato all'iniziativa, tra quelli indicati dall'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993 (agricoltura, industria, artigianato, commercio, cooperative, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese, altri settori da specificare);
 - 2) relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale vengano precisati – tra l'altro – i benefici attesi a seguito dell'iniziativa per l'economia locale;
 - 3) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta di documentazione assegnando il termine di dieci giorni per la risposta.
3. Allorché la documentazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento predispone la proposta di determinazione dirigenziale ex art. 13 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005.

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo camerale non può superare il 50% delle spese sostenute per l'iniziativa.
2. Il contributo camerale non può concorrere a determinare un'entrata complessiva superiore alla spesa totale.
3. Sono ammissibili a contributo tutte le spese necessarie o utili per la realizzazione delle iniziative proposte.
4. Le spese relative al personale interno impiegato per l'iniziativa sono ammissibili solo se non superano il 20% del totale delle spese.

ART. 6

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso sono approvati dalla Giunta nei limiti delle somme stanziare in preventivo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 7

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Segreteria della Camera di Commercio dà comunicazione scritta dell'intervenuta adozione della determinazione dirigenziale, al soggetto richiedente e (se diverso dal richiedente) al soggetto beneficiario.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a far pervenire alla Camera di Commercio, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'atto di concessione, la seguente documentazione:
 - a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati i risultati positivi che si sono determinati sul piano della promozione economica della provincia;
 - b) rendiconto analitico delle entrate realizzate per qualunque titolo e natura o comunque accertate, nonché delle spese sostenute al netto di IVA, se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata e debitamente sottoscritto;
 - c) documenti giustificativi delle spese in originale o in copia conforme all'originale, fatto salvo quanto previsto per i documenti fiscali dall'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) documentazione attestante la partecipazione all'evento di un rappresentante della Camera di Commercio o, quanto meno, attestante che è stata data adeguata pubblicità al patrocinio e al finanziamento camerale anche evidenziando il logo camerale, da collocare tra quelli delle Istituzioni pubbliche;
 - e) dichiarazione con la quale vengono indicate le modalità di pagamento del contributo e la natura dell'iniziativa, ai fini delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento iscrive l'argomento nel programma informatico delle proposte di comunicazione per l'ordine del giorno della Giunta, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del termine di cui ai precedenti commi 2 e 4. Alla comunicazione alla Giunta segue una determinazione dirigenziale di revoca della concessione e di conseguente cancellazione dell'impegno, fatto salvo il caso della regolarizzazione della documentazione prima dell'adozione della determinazione stessa.
4. Qualora la documentazione richiesta sia incompleta o si renda comunque necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 60 giorni. Decorso tale termine il responsabile del procedimento definirà la pratica sulla base della documentazione acquisita.

5. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso verrà, in sede di liquidazione, proporzionalmente ridotto.
6. La pratica è invece sottoposta dal responsabile del procedimento con il proprio parere al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella preventivata o in ogni caso di inosservanza di eventuali direttive di natura operativa impartite dall'Ente camerale.

CAPO II
INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLE IMPRESE
(Art.1, comma 3, lett. b)

ART. 8
REQUISITI

1. Per gli interventi promozionali a favore delle imprese, indicati dall'art. 1 comma 3 lett. b), siano essi direttamente rivolti agli operatori economici ovvero ad organismi consortili istituiti nell'interesse degli operatori stessi, si applicano le disposizioni degli specifici regolamenti o bandi di cui al successivo art. 8.
2. La Camera di Commercio può anche concedere contributi *tantum* nella misura massima del 30% delle spese di avvio (massimo primi due anni) dei Consorzi fra imprese, per facilitarne la nascita e lo sviluppo.
3. Il contributo è erogato in regime *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo complessivo superiore a 200.000,00 Euro nell'arco di tre anni e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri sussidi pubblici in base ai regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione. A tal fine il richiedente è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva degli eventuali contributi percepiti.

4. Sono inammissibili le domande presentate da:
- a) imprese non iscritte al Registro imprese;
 - b) imprese inattive;
 - c) imprese che, pur avendo iniziato la loro attività, abbiano omesso la relativa denuncia al REA (Repertorio economico amministrativo);
 - d) imprese sottoposte a procedure concorsuali;
 - e) imprese che abbiano subito protesti negli ultimi due anni;
 - f) imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

ART. 9

MODALITA' DI INTERVENTO

1. La disciplina particolare e le modalità tecniche di attuazione di ciascuno degli interventi di cui al presente capo vengono individuati, di volta in volta, con appositi regolamenti o bandi adottati dalla Giunta camerale.
2. I regolamenti di cui al precedente comma dovranno in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:
 - a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;
 - b) specificazione dei criteri per l'esame delle domande;
 - c) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti economici potenzialmente interessati.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 10

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, la Giunta camerale può, osservando le procedure stabilite dalla

legge, disciplinare specifiche questioni in materia di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari.